



COMUNE DI INDUNO OLONA
(Provincia di Varese)

Via Porro 35 - 21056 Induno Olona P.I.V.A. 00271270126

SETTORE POLIZIA LOCALE
Tel. 0332-27.32.34 - fax. 0332-27.32.34

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

LEGENDA

TITOLO – I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	pag.	4
Art. 2	RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI	pag.	4
Art. 3	ESPOSIZIONE E VALIDITA' DEI TITOLI	pag.	5
Art. 4	SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI	pag.	5

TITOLO – II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 5	DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO	pag.	6
Art. 6	OCCUPAZIONE DEL SUOLO	pag.	6
Art. 7	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE	pag.	6
Art. 8	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – DINIEGO	pag.	7
Art. 9	DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO	pag.	7
Art.10	INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI	pag.	7
Art.11	INSTALLAZIONE DI INSEGNE – TARGHE – VETRINE – MANIFESTI – STRISCIONI PUBBLICITARI	pag.	8
Art.12	COLLOCAMENTO DI TAVOLI – SEDIE – PIANTE ORNAMENTALI – MERCI O ALTRO	pag.	8
Art.13	ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI	pag.	8
Art.14	REVOCA DELLE CONCESSIONI	pag.	8

TITOLO – III – PULIZIA, DECORO ED ORDINE DELL'ABITATO

Art.15	DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	9
Art.16	PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DI QUELLE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI	pag.	9
Art.17	ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE	pag.	9
Art.18	ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA	pag.	10
Art.19	TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA	pag.	10
Art.20	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	pag.	10
Art.21	DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI	pag.	10
Art.22	DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI	pag.	11
Art.23	CARTELLI – ISCRIZIONI – TARGHE – PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI	pag.	11
Art.24	LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO	pag.	11
Art.25	LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI	pag.	11
Art.26	BATTITURA DI PANNI E TAPPETI	pag.	11
Art.27	PULIZIA DI ANDITI – VETRINE – NEGOZI – ESERCIZI ED ABITAZIONI	pag.	12
Art.28	MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI	pag.	12
Art.29	DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	pag.	12
Art.30	TRASPORTO DI LETAME – MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI – CONCIMAZIONE DEI TERRENI	pag.	12
Art.31	TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE	pag.	13
Art.32	SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO	pag.	13
Art.33	SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI	pag.	14
Art.34	EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI – POLVERE	pag.	14
Art.35	DIVIETI GENERICI	pag.	14
Art.36	CARAVAN – AUTOCARAVAN – TENDE – CAMPER ED ACCAMPAMENTI	pag.	15

TITOLO – IV – QUIETE E SICUREZZA NELL'ABITATO

Art.37	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	pag.	15
Art.38	CORTEI – PROCESSIONI – CERIMONIE – RIUNIONI E MANIFESTAZIONI	pag.	16
Art.39	CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI	pag.	16
Art.40	CIRCOLAZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	pag.	16
Art.41	RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI E IN ALTRI LOCALI	pag.	17
Art.42	IMPIANTO DI MACCHINARI NELLE ABITAZIONI	pag.	17
Art.43	SEGNALAZIONI SONORE – SIRENE E CAMPANE	pag.	17
Art.44	DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME	pag.	17
Art.45	ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE	pag.	18
Art.46	MESTIERI GIROVAGHI	pag.	18
Art.47	TRASPORTO DI OGGETTI	pag.	18
Art.48	CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI	pag.	18
Art.49	DEPOSITO DI CICLI – CARROZZELLE E CARRIOLE	pag.	19
Art.50	ROVINA DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATO	pag.	19
Art.51	COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI	pag.	19
Art.52	PROTEZIONI IN OCCASIONI DI LAVORO	pag.	20
Art.53	PROTEZIONE DI POZZI – CISTERNE – SCAVI – CAVE E FOSSE	pag.	20
Art.54	APERTURA DI BOTOLE O CHIUSINI	pag.	20
Art.55	PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE	pag.	20
Art.56	ESPOSIZIONI	pag.	20
Art.57	INSTALLAZIONE DI TRALICCI – GRU – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	pag.	20
Art.58	CARICHI SOSPESI	pag.	21
Art.59	RECINZIONI	pag.	21
Art.60	LUMINARIE E CAVI ELETTRICI	pag.	21
Art.61	USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI	pag.	21
Art.62	DETTENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI	pag.	21
Art.63	IMPIANTI – CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS	pag.	21
Art.64	GENERICI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI	pag.	22
Art.65	USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI	pag.	22

TITOLO – V – COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art.66	OBBLIGO DI VENDITA	pag.	23
Art.67	CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	pag.	23
Art.68	CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO	pag.	23

TITOLO – VI – PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art.69	ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI	pag.	24
Art.70	REMISSIONE IN PRISTINO	pag.	24

TITOLO – VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.71	ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI	pag.	24
Art.72	ENTRATA IN VIGORE	pag.	24

TITOLO – I –**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1*****DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA***

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o da regolamenti
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti anche temporaneamente, al pubblico passaggio.
3. Il servizio di Polizia Urbana è svolto dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché dagli altri funzionari od operatori che nell’ambito del servizio cui sono destinati abbiano, a norma di legge o di regolamento, l’obbligo di fare osservare le disposizioni emanate dalla Pubblica Autorità.
4. Salvo diverse esplicite previsioni normative, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge i predetti pubblici ufficiali possono accedere nei locali e negli ambienti soggetti alla vigilanza dell’Autorità Comunale, nei quali si svolgano attività per cui è prevista l’autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’Autorità.
5. Per l’accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia giudiziaria devono osservarsi le norme vigenti in materia di Procedura Penale.

ART. 2***RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI***

1. Ogni richiesta relativa ad un titolo autorizzativo previsto dal presente regolamento deve essere indirizzata al Comune di Induno Olona con apposita domanda redatta in conformità alle leggi sul bollo e deve essere corredata dai documenti eventualmente occorrenti allo scopo.
2. Per decidere sulla richiesta, Il Funzionario responsabile si avvale degli organi tecnici e consultivi del Comune e all'uopo può disporre l'assunzione di informazioni ed il compimento di accertamenti.
3. Prima del rilascio dell’autorizzazione o della concessione, il responsabile del procedimento, all’occorrenza, ha la facoltà di invitare il richiedente a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando un termine non superiore a trenta giorni – quando la legge non preveda termini differenti - che può essere prorogato su richiesta dell’interessato per giustificati motivi, particolarmente quando si renda necessario procedere all’approntamento di locali o all’esecuzione di lavori.
4. I titoli autorizzativi si intendono accordati al titolare alle seguenti condizioni:
 - a) personalmente, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l’atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
 - d) con l’obbligo, per il concessionario, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell’autorizzazione o della concessione data;

- e) con facoltà da parte dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
5. Il rilascio o la validità di alcuni titoli può essere subordinato:
- a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
 - b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora lo si ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune, sempre a spese del richiedente;
 - c) con l'obbligo, quando previsto da norme di legge e regolamenti, ritenuto necessario dal funzionario addetto al rilascio, di versare una cauzione o fornire una fidejussione, a garanzia del risarcimento di eventuali danni recati alla proprietà comunale.
6. Nel testo dei titoli o con provvedimento successivo potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

ART. 3 ESPOSIZIONE E VALIDITA' DEI TITOLI

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi devono comunque essere esibiti a richiesta degli agenti od operatori incaricati.
2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento del titolo autorizzativo, l'avente diritto potrà richiedere copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
3. Salvo diversa disposizione, i titoli non possono avere validità superiore ad un anno
4. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.
5. Qualora il Funzionario responsabile lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

ART. 4 SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

1. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente,
 - possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pubblico interesse,
 - possono, inoltre, essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.
2. La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con provvedimento motivato dal Funzionario responsabile. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del Comune.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

4. Il Funzionario responsabile può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici competenti per tutto il periodo della sospensione.

5. In ogni momento possono essere disposti accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO – II –

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 5 DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO

1. Senza titolo rilasciato dall’Autorità Comunale è proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale e di brevissima durata, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi.

ART. 6 OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al sindaco, indicando nella medesima l’ubicazione e l’estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell’occupazione e la durata della stessa.

2. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

3. La concessione per occupazione temporanea del suolo pubblico deve indicare la durata dell’occupazione stessa, che deve essere, comunque, inferiore ad un anno. Nel provvedimento, possono essere inserite le prescrizioni che saranno ritenute opportune nell’interesse pubblico e del Comune.

ART. 7 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d’opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale.

2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili o per il taglio delle siepi, sono consentite, senza necessità di avvalersi di autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Sindaco. Nel luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base vi siano persone in grado di custodirle.

ART. 8
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – DINIEGO

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Devono, invece, essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica. In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità.

ART. 9
**DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

1. I titolari di un titolo autorizzativo per l'occupazione del suolo pubblico devono limitare la stessa alla superficie, alla durata ed alle altre condizioni imposte. Inoltre, al termine della concessione devono riportare lo spazio occupato nello stato in cui si trovava.

2. Ad essi, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici e ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

3. Il protrarsi dell'occupazione oltre il termine temporale indicato nelle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, senza aver chiesto ed ottenuto la previa autorizzazione del Comune, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

ART. 10
INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende e i relativi accessori, sporgenti su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a m. 2.20 dal suolo se sporgenti su marciapiede, o un'altezza inferiore a m. 5.10 dal suolo se sporgenti sulla carreggiata.

3. Il Funzionario, nel provvedimento di autorizzazione, stabilisce la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a m.2.20 dal suolo.

4. Per le tende perpendicolari e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni e delle arcate, il funzionario stabilisce, a seconda dei casi e delle condizioni, se il permesso possa essere rilasciato, valutando la particolare contingente situazione, nonché la sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

5. Le tende devono essere collocate in modo tale da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere alla vista del pubblico, in modo particolare qualora trattasi di bene di interesse artistico, monumentale o storico.

6. L'autorizzazione deve essere negata allorché l'edificio ove s'intenda collocare una tenda rivesta particolare interesse artistico.

7. In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate qualora vi sia rischio che da esse derivi intralcio o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione dei veicoli.

ART. 11

INSTALLAZIONE DI INSEGNE- TARGHE- VETRINE- MANIFESTI –STRISCIONI PUBBLICITARI

1. Salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano la circolazione stradale o da altri specifici regolamenti è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscione ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione del Comune.

2. L'Autorità Comunale può disporre che i mezzi pubblicitari sopra citati abbiano determinate caratteristiche conformi alle esigenze ambientali e di quelle derivanti dalla circolazione stradale.

3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbaglio e disturbo diretto verso aree di pubblico transito. In ogni caso, tutte le installazioni sopra citate, qualora siano sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, non potranno avere altezza dal suolo inferiore a metri 5,50.

ART. 12

COLLOCAMENTO DI TAVOLI – SEDIE – PIANTE ORNAMENTALI -MERCÌ O ALTRO

1. L'occupazione di area pubblica o di area privata sottoposta a servitù di pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacigli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non vi siano di ostacolo motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone. L'occupazione non può essere consentita sui marciapiedi quando non sia garantito in modo permanente uno spazio di almeno m. 1.50.

ART. 13

ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Fermo restando quanto al proposito disposto dal regolamento locale di Igiene tipo, non può essere concessa autorizzazione per l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non lo consentano, a giudizio del Sindaco, le condizioni di decoro e di salvaguardia della viabilità.

2. E' sempre vietata l'esposizione di merci e derrate quando la strada non è dotata di marciapiede la cui larghezza sia pari ad almeno metri 3,50.

3. I generi alimentari devono essere protetti secondo le disposizioni vigenti in materia di igiene degli alimenti e, comunque, con vetro od altro mezzo idoneo la cui altezza minima dal suolo sia di cm. 50.

ART. 14

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di area o suolo pubblico può essere sospesa o revocata dal funzionario addetto al suo rilascio, in qualsiasi momento, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento o a quelle contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici e prioritari motivi di interesse pubblico. E' ulteriore motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso dalle prescrizioni contenute nella concessione.

TITOLO – III –**PULIZIA, DECORO ED ORDINE DELL'ABITATO****ART. 15
DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, devono essere costantemente tenuti puliti ed in perfetto stato di decoro. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
2. E' fatto esplicito divieto di gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento Comunale sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
3. Ai trasgressori, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita dal relativo regolamento comunale, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato di decoro.

**ART. 16
PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DI QUELLE ANTISTANTI
I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI**

1. E' proibito a tutti gli esercenti attività commerciali e produttive, in qualsiasi forma esse siano svolte, ed a quanti altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali e i relativi impianti, anche se trattasi di aree pubbliche, e devono mettere a disposizione dell'utenza, eventualmente anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

**ART. 17
ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE**

1. I proprietari degli immobili e dei terreni posti lungo le strade sono obbligati ad avere costante cura delle siepi e delle piante, in modo da evitare che le stesse sporgano sulla sede stradale, risultando pericolose per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2. Con il verbale di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, l'agente accertatore, quale sanzione accessoria, ordinerà al trasgressore la potatura e, quando necessario, l'estirpamento delle piante e siepi sporgenti, stabilendo un termine congruo entro il quale lo stesso deve provvedere, a pena di esecuzione d'Ufficio con relativo addebito delle spese sostenute dal Comune.
3. Al di fuori degli obblighi dettati dai commi precedenti e dal codice della strada, il Comune, con apposita ordinanza, può disporre, a carico dei proprietari di qualsiasi immobile o terreno prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni, lungo i muri contigui di cinta e comunque confinanti con la sede stradale.

ART. 18
ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

1. Nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale e che possano, comunque, offendere la pubblica decenza. E' altresì vietato esporsi nei suddetti luoghi con costumi che possano offendere il comune senso del pudore.

ART. 19
TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA

1. E' vietato adoperare in pubblico un linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale ed al buon costume, nonché offensivo del sentimento religioso. E' altresì vietata l'esposizione e l'affissione in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico, di merci, oggetti, manifesti, avvisi, pubblicazioni, illustrazioni o bozzetti che possano essere offensivi della morale, del buon costume o dei sentimenti religiosi. Quando alla violazione dei predetti divieti non siano applicabili le sanzioni del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative all'uopo previste da apposito regolamento comunale.

ART. 20
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari o i conduttori di edifici, nell'ambito dei rispettivi obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente devono:

- a) tenere in perfetto stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- b) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- c) provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla pulizia dei numeri civici;
- d) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico sino al suolo;
- e) estirpare l'erba lungo il fronte dei propri edifici sino alla linea esterna del marciapiede;

2. I soggetti sopra indicati sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili.

3. Il Sindaco può disporre, a cura e spese del proprietario, tutte le opere necessarie a rimuovere dalle facciate degli edifici ogni elemento che rechi forte pregiudizio all'estetica ed all'armonia architettonica, nel cui contesto l'edificio stesso è inserito, in difformità a concessioni rilasciate.

ART. 21
DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni, affissioni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti, qualora lo richiedano motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta, in ogni caso, obbligo dei proprietari di provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

ART. 22
DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

- 1 E' vietato lanciare o lasciar cadere da veicoli: opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario.
2. In ogni caso, la distribuzione del suddetto materiale, previa autorizzazione comunale, deve essere fatta in modo tale da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

ART. 23
CARTELLI – ISCRIZIONI – TARGHE – PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 21, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, anche nel caso in cui non vi sia occupazione di suolo pubblico.
2. Gli interessati dovranno presentare in Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

ART. 24
LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. In luogo pubblico o di pubblico passaggio è sempre vietata la lavatura e la riparazione di veicoli o altri oggetti personali e, salvo il rilascio di specifica autorizzazione, non si possono esercitare lavori artigianali. Sono, invece, consentite le riparazioni di breve durata provocate da guasti accidentali di piccola entità causati da forza maggiore o caso fortuito.

ART. 25
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La biancheria, i panni, gli indumenti e simili non possono essere lavati, stesi od appesi fuori dai luoghi privati o da quelli eventualmente stabiliti dall'Autorità.
2. E', altresì, vietato, distendere od appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e ai balconi prospicienti la pubblica via.
3. Tutte le operazioni sopra citate sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune e non si rechi danno alle persone che transitano nei luoghi sottostanti.

ART. 26
BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici: tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

ART. 27
PULIZIA DI ANDITI - VETRINE – NEGOZI – ESERCIZI ED ABITAZIONI

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia ed intralcio ai passanti.
2. La pulizia dei suddetti luoghi, deve avvenire di norma – e salvo casi di oggettiva necessità - prima delle ore 8.00 e dopo le ore 19.00.

ART. 28
MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici e chiunque sia nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

ART. 29
DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti nei luoghi e con le modalità dettagliate nell'apposito specifico regolamento comunale ed analogamente ci si dovrà comportare per quanto attiene ai rifiuti e materiali di scarto voluminosi o ingombranti.
2. E' comunque vietato gettare rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.
3. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

ART. 30
**TRASPORTO DI LETAME – MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI –
CONCIMAZIONE DEI TERRENI**

1. Le ditte che, a fini commerciali, esercitano il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili devono essere munite di autorizzazione dell'autorità competente stabilita da disposizioni di legge.
2. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto in proprio e spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.
3. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle specifiche ordinanze emanate.

4. Dovranno, in ogni caso, essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
5. La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia e, comunque, ad una distanza inferiore a metri 100 dai suddetti luoghi.
6. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al primo comma, può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'Autorità sanitaria.
7. Il sindaco, nella sua qualità di Ufficiale Sanitario, può disporre con ordinanza la limitazione dell'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.
8. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

ART. 31
TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto dello stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo tale da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

ART. 32
SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

1. Durante e dopo le nevicate, i proprietari o i conduttori delle abitazioni e gli esercenti di negozi, laboratori, pubblici esercizi, devono tenere pulito dalla neve il marciapiede o, nel caso in cui non ci sia marciapiede, uno spazio di almeno m. 1.50 antistante il fabbricato di rispettiva competenza ed in tempo di gelo devono spargervi segatura, sale, sabbia o altro materiale antisdrucchiolevole.
2. Qualora vi sia formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al precedente comma devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.
3. In caso di abbondanti nevicate l'Autorità Comunale potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera di evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua durante e dopo le precipitazioni nevose.

7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici non deve in nessun caso essere cosparsa od accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo ostacolo od intralcio alla viabilità.

ART. 33 **SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI**

1. E' vietato effettuare scarico e deposito, anche temporaneo, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali sopra citati possono essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale o dalle altre autorità indicate dalla legge.
3. Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali in questione dai luoghi destinati.
4. Il Comune può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine dell'abitato.
5. I trasgressori, oltre ad essere soggetti alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

ART. 34 **EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI – POLVERE**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, a causa della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare ogni inconveniente.
3. E' sempre vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o qualsiasi altro materiale.
4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

ART. 35 **DIVIETI GENERICI**

1. In tutto il territorio Comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) eseguire la pulizia di persone, cose o animali;
 - b) imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, rifiuti od altri oggetti;
 - c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni o luminarie;
 - d) lasciare incustoditi o abbandonare animali di qualsiasi specie;
 - e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi all'uopo destinati;
 - f) effettuare, fuori dai luoghi destinati, ogni gioco per il quale sia necessario il lancio di oggetti;

2. E' altresì vietato:

- a) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- b) introdurre veicoli nei giardini o spazi erbosi comunali;
- c) introdurre cani nei giardini comunali recintati;
- d) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- f) sdraiarsi o salire sulle panchine;
- g) condurre animali che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura con la quale provvedere all'immediata pulizia del luogo;
- h) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande;
- i) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;

3. I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili dell'imbrattamento causato dagli animali sulle vie, piazze, marciapiedi e passaggi pedonali. Essi, oltre a soggiacere alle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi imbrattati.

ART. 36

CARAVAN – AUTOCARAVAN – TENDE – CAMPER ED ACCAMPAMENTI

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende, e camper.

2. Per ragioni di ordine ed igiene pubblica, può, tuttavia, essere vietata anche la sosta temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative con i veicoli indicati al comma precedente.

3. Non è consentita in alcuna parte del territorio comunale la sosta, anche per breve periodo di carovane di nomadi.

TITOLO – IV –

QUIETE E SICUREZZA NELL'ABITATO

ART. 37

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica o al riposo ed alle occupazioni altrui.

ART. 38
CORTEI – PROCESSIONI - CERIMONIE – RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Chiunque intenda promuovere cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, pur nel rispetto delle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza, deve darne avviso al Comune almeno tre giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.
2. Per le manifestazioni il cui svolgimento necessiti l'emanazione di provvedimenti relativi alla viabilità o che comunque implichino limiti o divieti alla circolazione, il relativo avviso deve essere inoltrato al Comune con un anticipo di almeno quindici giorni sulla data dell'evento.
3. Per quanto invece attiene ai comizi elettorali, l'obbligo di preavviso è limitato a giorni due.

ART. 39
CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od altri luoghi privati, cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, con particolare riferimento alle ore notturne ed ai giorni festivi.
2. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati devono collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti lungo la via.
3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa e da questo stesso regolamento all'art.33, comma 1, lettera d), è altresì vietato ai detentori di animali, anche domestici, di lasciarli vagare in modo tale da costituire pregiudizio per la quiete pubblica o intralcio per la circolazione stradale o pericolo per la sicurezza in genere.

ART. 40
CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO

1. Nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, tutti i cani devono essere muniti di collare e idonea museruola, salvo diversa previsione di legge, e devono essere tenuti con solido guinzaglio.
2. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia materialmente interdetto l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Nelle proprietà private dove, anche temporaneamente, sono custoditi cani di qualsiasi taglia, è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile dall'esterno una targa recante la dicitura "Attenti al cane".
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna, purché al seguito del cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnino le pecore;
4. I cani od altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono soggetti all'accalappiamento da parte del personale allo scopo preposto. Per tale motivo è proibito impedire, in qualsiasi modo, agli addetti alla cattura, di esercitare le loro funzioni o, addirittura di provocare o favorire la fuga degli stessi animali.
5. E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

ART. 41
RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI E IN ALTRI LOCALI

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, è vietato produrre rumori tali da provocare disturbo ai vicini, specialmente nelle ore notturne.
2. L'uso di macchinari nelle abitazioni deve essere effettuato secondo le corrette regole della tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia mediante rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni. Essi, in ogni caso, non potranno essere fatti funzionare nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali potranno essere utilizzati solo dalle ore 9 alle ore 19.00.

ART. 42
IMPIANTO DI MACCHINARI NELLE VICINANZE DI ABITAZIONI

1. Gli impianti ed i macchinari di ogni genere, a causa del rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri e tanto meno a causa di vibrazioni e scuotimenti di qualsiasi natura, non devono provocare recare danno o molestia.
2. Essi devono essere installati e montati a regola d'arte e secondo le prescrizioni della buona tecnica.
3. La propagazione dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitata, mediante il ricorso a tutti gli accorgimenti idonei ad evitare immissioni moleste. In ogni caso non è consentito lo svolgimento di tali attività nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali esse sono limitate alla fascia oraria 08 – 19.

ART. 43
SEGNALAZIONI SONORE – SIRENE E CAMPANE

1. Sono vietati gli abusi di segnalazione sonore con strumenti di qualsivoglia natura, ivi comprese le sirene.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21 per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro e solo a condizione che le emissioni sonore siano di intensità moderata e sufficiente alla propagazione del suono esclusivamente entro i confini degli stessi. La durata dei segnali sonori non deve superare i dieci secondi.
3. L'Autorità comunale può, tenuto conto delle circostanze, disciplinare l'uso dei singoli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori che per la loro insistenza possano arrecare inconvenienti o disturbi.

ART. 44
DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali di allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri oggetti, percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 200 metri e deve definitivamente cessare entro quindici minuti dall'inizio se il segnale è intermittente, entro 10 minuti se il segnale è continuo.
 - b) unitamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nelle

strade o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme, purché non ne derivi confusione per la circolazione stradale.

2. I segnali di allarme sopraindicati devono essere installati sugli edifici con il rispetto dovuto alle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART. 45 **ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE**

1. Sono sempre vietate le grida e gli schiamazzi mentre l'utilizzo di amplificatori sonori è subordinato ad espressa autorizzazione del Funzionario competente, nella quale siano contenute le prescrizioni atte a salvaguardare la quiete pubblica.

2. In ogni caso dopo le ore 22 è proibito qualunque rumore che possa, potenzialmente, recare disturbo.

ART. 46 **MESTIERI GIROVAGHI**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati in tutto il territorio comunale e possono essere svolti, solo per periodi molto brevi, previa acquisizione di autorizzazione del Sindaco.

ART. 47 **TRASPORTO DI OGGETTI**

1 Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e solo per distanze molto ridotte.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi come aste, tubi e scale, quando superino la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

ART. 48 **CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI**

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo, così come è interdetta, sul suolo pubblico o in area aperta al pubblico, qualsiasi pratica destinata a domare animali di qualsiasi specie.

ART. 49
DEPOSITO DI CICLI – CARROZZELLE E CARRIOLE

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i passaggi, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.
2. I mezzi sopra citati, allorché arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Locale e depositati in idoneo magazzino del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse per il trasporto e la custodia.

ART. 50
ROVINA DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATO

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo III del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine nel centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli o danni.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie. E' vietato installare cavi elettrici e di qualunque altro tipo sui muri che si affacciano sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Solo nei casi in cui, per ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili, non sia possibile adottare diversa soluzione, è consentito installare i predetti cavi, purché adeguatamente canalizzati.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
- 4 Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

ART. 51
COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

1. Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi o terrazzi oppure appesi alle pareti devono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o accessibili al pubblico.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

ART. 52
PROTEZIONI IN OCCASIONI DI LAVORO

1. Tutti coloro che lavorano in spazi pubblici o nelle adiacenze dei luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori e qualsiasi altro materiale possano cadere sui passanti e che il lavoro sia, comunque, causa di danno o molestia al pubblico o d'intralcio alla circolazione.

ART. 53
PROTEZIONE DI POZZI – CISTERNE – SCAVI – CAVE E FOSSE

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in qualunque luogo, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

ART. 54
APERTURA DI BOTOLE O CHIUSINI

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 55
PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

ART. 56
ESPOSIZIONI

1. Chiunque intenda attivare un'esposizione di qualsiasi genere anche in luoghi privati prospicienti vie e piazze pubbliche deve munirsi di apposita autorizzazione. La stessa può essere negata quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale.

ART. 57
INSTALLAZIONE DI TRALICCI - GRU - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. L'installazione di tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli alle persone e cose.

2. Tali strutture devono, sempre ed in ogni luogo, essere ancorate solidamente al suolo e disposte in modo da impedire assolutamente la loro caduta. In particolare, i bracci delle gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

ART. 58
CARICHI SOSPESI

1. E' necessario munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per poter effettuare manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico. Le autorizzazioni vengono concesse solo in caso di effettiva necessità e nei limiti dell'indispensabilità richiesta dai lavori da eseguire.

ART. 59
RECINZIONI

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati sino all'altezza di metri 2,50.

ART. 60
LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Le suddette installazioni devono essere eseguite secondo regole di buona tecnica in modo tale da prevenire l'insorgenza di potenziali incidenti alle persone o di danni alle cose e comunque nel massimo rispetto delle disposizioni che regolano la prevenzione degli infortuni.

ART. 61
USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

1. Le persone all'uopo non autorizzate devono astenersi dall'usare o manomettere gli strumenti utilizzati per la regolazione della circolazione stradale e analogamente non possono usare analoghi segnali acustici o luminosi usati dagli operatori addetti alla viabilità o installati sui mezzi di soccorso.

ART. 62
DETEZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Fuori dai casi espressamente contemplati dal T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione nonché da altre disposizioni normative, è vietato mantenere nelle abitazioni materiali esplodenti ed infiammabili senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Detta autorizzazione è sempre necessaria nel caso di depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali debbono massimamente osservarsi le disposizioni di prevenzione incendi.

2. Il Funzionario competente, con apposita ordinanza, può disporre il divieto o apporre limitazioni circa la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi in luoghi privati.

ART. 63
IMPIANTI- CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

1. Tutti gli impianti fissi, funzionanti a gas combustibile, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno possedere i requisiti indicati nelle norme di prevenzione degli incendi.

2. Il titolare o l'utilizzatore dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di legge e di sicurezza.

3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

ART. 64

GENERICI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. Al fine di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi all'uso destinati ed autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
- c) fare uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti al trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materiali infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di prevenzione di incendi, nonché dall'art. 32 del presente regolamento e dal punto c) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini e nei parchi alle stoppie ed agli arbusti.

3. Chi accende fuochi, ovviamente nei casi e modi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, assistendo di persona e con mezzi adeguati sino a quando il fuoco si spegne, al fine di impedire la propagazione di incendi.

ART. 65

USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

1. Qualora si rendesse necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il funzionario responsabile può disporre con ordinanza il divieto o la limitazione dell'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività simili.

TITOLO – V –**COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE****ART. 66
OBBLIGO DI VENDITA**

1. Coloro che esercitano il commercio e le attività produttive non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e le quantità normalmente richieste dai consumatori.

**ART. 67
CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio o a pubblico esercizio, nonché i laboratori, devono essere mantenuti costantemente puliti e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei suddetti ambienti non possono essere assunti comportamenti e svolte attività incompatibili con la destinazione dei locali.

**ART. 68
CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO**

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti che si trovino ad operare a diretto contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con tutti coloro con i quali entrano in contatto e devono assolutamente astenersi dall'altercare tra loro ed usare gesti, modi e frasi sconvenienti.
2. E' fatto loro espresso divieto di gridare ed usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, così come è vietato utilizzare giochi o scommesse per attirare clienti nel proprio locale.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di utilizzare vestiti e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti che siano conformi alle prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento di igiene tipo e dalle altre norme che disciplinano la materia. In ogni caso gli indumenti devono essere decorosi e puliti. Più in particolare, i macellatori, i macellai e i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico, indumenti intrisi di sangue.

TITOLO – VI –**PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI****ART. 69****ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI**

1. L'accertamento delle violazioni, la contestazione o la notificazione delle medesime e le procedure che conducono all'introito dei proventi sono eseguite in osservanza al combinato disposto della legge 24 novembre 1981 n.689, dell'art. 7 bis del T.U.E.L., D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e del Regolamento Comunale per le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

2. Le sanzioni pecuniarie da applicare per le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente regolamento ed il relativo procedimento sono previsti dall'apposito Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze.

3. Fino all'approvazione ed all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 70**REMISSIONE IN PRISTINO**

1. Qualora dalla violazione sia derivato un danno al Comune o alla cosa pubblica, il Sindaco ordina al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata la remissione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

2. Il trasgressore non sarà ammesso al pagamento in misura ridotta fintanto che non avrà provveduto ad adempiere all'ordine di ripristino di cui al comma 1.

3. In caso di inadempimento dell'ordine di cui al comma 1, L'Autorità comunale potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO – VII –**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 71****ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

1. Il presente regolamento abroga il precedente testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.54 del 13 aprile 1984 ed ogni altra disposizione regolamentare comunale incompatibile con la presente normativa.

ART. 72**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/02/2004 atti n.8 e pubblicato, per 15 gg. consecutivi, dal 15/03/2004.

Induno Olona, __05/04/2004__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Stefano Ciapessoni

La deliberazione C.C. n. 7 del 26/02/2004 è divenuta esecutiva il 25/03/2004, per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3, T.U.E.L. 267/2000

Induno Olona, __05/04/2004__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Stefano Ciapessoni

Il presente Regolamento è stato ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dal 26/03/2004.

Induno Olona, __05/04/2004__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Stefano Ciapessoni

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 03/04/2004.

Induno Olona, __05/04/2004__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Stefano Ciapessoni